Comune di S. Stino di Livenza

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Delibera C.C. 31 del 29/09/2025

Art. 1

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire criteri e modalità per un corretto ed efficace uso delle Palestre Comunali.

Le Palestre cui si applica il presente Regolamento sono:

- Palestra Scolastica di La Salute di Livenza
- Palestra Scolastica delle Scuole Elementari di Via De Gasperi
- Palestra Scolastica delle scuole Medie di Via Papa Giovanni XXIII°
- Palazzetto Comunale dello Sport "Marta Russo" di Via Canaletta
- Palestra scolastica di Corbolone

2. Il presente regolamento verrà applicato anche a strutture di nuova ed eventuale edificazione.

Art. 2

1. Le attività e le finalità che saranno perseguite mediante l'uso delle Palestre Comunali saranno improntate all'educazione culturale, sportiva e ricreativa dei cittadini.

Art. 3

1. Qualora le Palestre abbiano utilizzazione scolastica, tale uso va soddisfatto con priorità assoluta e in forma completa.
2. Le concessioni all'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre comunali, ad esclusione del Palazzetto dello Sport, sono rilasciate previo assenso dell'Istituto Scolastico Comprensivo "R. Levi Montalcini" di San Stino di Livenza ai sensi dell'art. 12 della legge 517/1977 e dell'art. 96 comma 4 del D, lgs 297/1994.

Art. 4

1. Fatto salvo quanto espresso nell'art.3, vengono determinati i seguenti criteri di priorità di concessione in uso, nell'ordine:

¨ (A) Le Associazioni, Società, Gruppi sportivi che, non perseguendo scopo di lucro, abbiano sede e siano operanti nel territorio comunale, con almeno il 20% dei propri iscritti

¨ (AI) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, affiliati al CONI e non perseguendo scopo di lucro, promuovono e diffondono l'attività sportiva di base con finalità didattico educative anche attraverso l'attività agonistica, nelle fasce di età scolare (dai 3 ai 18 anni) e che partecipano a regolari campionati annuali di categorie varie.

¨ (AII) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, affiliati al CONI e non perseguendo scopo di lucro, promuovono e diffondono l'attività sportiva di base con finalità didattico educative nelle fasce di età scolare (dai 3 ai 18 anni).

¨ (BI) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, affiliati al CONI e non perseguendo scopo di lucro, promuovono e diffondono l'attività sportiva di base attraverso l'attività agonistico sportiva dilettantistica, con particolare riguardo al coinvolgimento delle fasce giovanili della popolazione (da18 ai 30 anni) e che partecipano a regolari campionati annuali di categorie varie.

¨ (BII) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, affiliati al CONI e non perseguendo scopo di lucro, promuovono e diffondono l'attività sportiva di base attraverso l'attività agonistico sportiva dilettantistica, con particolare riguardo al coinvolgimento delle fasce giovanili della popolazione (da18 ai 30 anni)

¨ (C) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, non perseguendo scopo di lucro, esulando dalla pratica sportiva comunemente e strettamente intesa, svolgono attività di carattere prevalentemente ricreativo nei confronti della popolazione.

¨ (D) Tutti i richiedenti che, non perseguendo scopo di lucro, non rientrano in alcuna nelle suddette categorie.

2. La concessione delle Palestre e l'attribuzione delle fasce orarie sarà operata esclusivamente dall'amministrazione comunale con riferimento ai suddetti criteri di priorità

3. L'amministrazione può organizzare direttamente, oppure tramite apposite convenzioni o patrocini, con associazioni senza scopo di lucro, corsi di attività motoria a favore di scolari, anziani e persone con disabilità.

Art. 5

1. Le società, associazioni e gruppi sportivi che chiedono l'uso delle Palestre Comunali per svolgervi attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno farne richiesta all'Amministrazione Comunale entro i termini previsti in apposito bando annuale con operatività di norma dal 01 Settembre di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto indicante il genere di attività da svolgere o manifestazioni da indire, il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione o per lo svolgimento delle gare.

2. Per quanto riguarda qualsiasi uso temporaneo e straordinario delle Palestre Comunali, le richieste dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale con un anticipo di almeno 10 giorni.

3. Tale disposizione non si applica nel caso di uso temporaneo inerente ad impegni agonistici sopraggiunti o a recuperi di allenamento, per i quali, comunque, deve essere data comunicazione agli Uffici per l'autorizzazione, nella quale si terrà conto delle esigenze e degli orari complessivi di utilizzo dell'impianto.

4. L'autorizzazione all'uso delle palestre comunali verrà comunicata per iscritto al richiedente, previo assenso degli organi scolastici interessati, quando previsto.

5. Le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi che intendano fruire delle palestre comunali dovranno presentare con la domanda: lo Statuto, l'atto costitutivo e, entro il 31 Maggio di ogni anno, copie, sottoscritte dal legale rappresentante, del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di esercizio. I Bilanci dovranno essere redatti in modo da esporre chiaramente:

a) i rimborsi ed i compensi per gli istruttori

b) le quote degli iscritti

c) le ore di ogni singolo corso (eventuali variazioni vanno comunicate all'Ufficio responsabile per il comune, con almeno 7 giorni di anticipo)

d) i contributi assegnati (nel conto consuntivo)

6. La mancata trasmissione del bilancio consuntivo, relativo al precedente anno di esercizio, potrà comportare la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della palestra.

Art. 6

1. In ogni richiesta di cui all'art. 5 si indicheranno le strutture che si intendono utilizzare e nelle domande dovrà essere specificato il nominativo dei dirigenti responsabili, o di loro delegati, che saranno considerati concessionari nell'uso dell'impianto.
2. L'uso dei locali deve essere corrispondente all'attività dichiarata nell'atto di concessione e nei termini ivi stabiliti. Qualora una Associazione, Società o gruppo Sportivo, abbia più settori di attività, dovrà specificarli singolarmente nella domanda, descrivendone la tipologia conformemente a quanto previsto nell'art. 4 del presente regolamento. Ogni singola attività sarà presa in considerazione separatamente e specificamente, ai fini dell'autorizzazione e dell'applicazione delle tariffe d'uso.
3. È vietato svolgere all'interno delle palestre comunali e del Palazzetto dello Sport, attività con fini di lucro, nonché esporre pubblicità commerciale, salvo i casi di specifica autorizzazione da parte del Comune di San Stino di Livenza.

Art. 7

1. La concessione potrà essere revocata, in ogni momento da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di improprio utilizzo dell'impianto o, comunque, per sopravvenute esigenze di carattere prioritario e di interesse generale.
2. Segnatamente, su segnalazione di inadempienze o disservizi accertati dal Comune qualsiasi autorizzazione a terzi potrà essere:

a) sospesa temporaneamente per n. 2 giornate al primo rilievo;
b) sospesa temporaneamente per n. 4 giornate al secondo rilievo;
c) revocata al terzo rilievo o in caso di grave inadempienza.

Art. 8

1. Tutte le spese d'investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle Palestre comunali, graveranno per intero sul bilancio Comunale, salvo diverso accordo, assunto in forma scritta tra il Comune ed i concessionari.

Art. 9

1. Le responsabilità inerenti o conseguenti allo svolgimento dell'attività sportiva vengono direttamente assunte dal concessionario, identificato nella persona, munita di rappresentanza legale, che sottoscrive la domanda di utilizzo e l'atto di concessione.
2. Le spese di assicurazione, personale e collettiva, sono a carico del concessionario.
3. Il concessionario si impegna a:

a) dotarsi di una cassetta per il primo soccorso se non presente nella struttura;
b) vigilare affinché i fruitori della palestra utilizzino sempre calzature con suole in gomma e pulite da indossare esclusivamente all'interno della palestra. A tal proposito verranno osservate le prescrizioni di cui all'allegata documentazione tecnica.;
c) arieggiare sempre gli spogliatoi al termine delle docce effettuate dagli atleti per evitare la formazione di muffe;
d) verificare, a fine utilizzo, che tutte le luci siano spente (per es. bagni);
e) verificare, a fine giornata, che tutte le porte e i cancelli siano chiusi;
f) verificare, a conclusione di ogni utilizzo, che non siano stati commessi atti di vandalismo;
g) utilizzare gli arredi e le attrezzature sportive delle palestre conformemente alle prescrizioni previste per ciascun tipo di attrezzo;
h) mantenere il pavimento della palestra nello stato in cui si trova, con espresso divieto di segnarlo con nuove delimitazioni; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente previo assenso ed alle condizioni del Comune di San Stino di Livenza;
i) ove presente, attivare l'impianto di allarme a fine giornata;
j) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni e disguidi all'ufficio competente inviando una email all'indirizzo *scuolasport@sanstino.it* prima dell'utilizzo della palestra;
k) presentare preventivamente la richiesta di installare o custodire nella palestra materiale sportivo di proprietà del concessionario. Il Nulla osta sarà rilasciato dal Servizio Sportivo del Comune di San Stino di Livenza, previe dovute verifiche tecniche, fatta salva l'acquisizione del nulla osta della Direzione Scolastica;
l. compilare, in entrata ed in uscita, il registro conservato nella palestra ove sarà indicato il gruppo, data/orario delle attività, di Sarà previsto un unico registro per palestra;
m. impegnarsi a garantire la regolamentazione degli accessi in quanto, non trattandosi di attività di pubblico spettacolo, la presenza di eventuali spettatori dovrà limitarsi ad un pubblico attinente all'attività o agli associati e non ad un pubblico indistinto.

4. Le manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico potranno essere organizzate solo negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le vigenti prescrizioni di legge.
5. Il concessionario non potrà sub concedere l'uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, delle palestre oggetto della concessione e non dovrà svolgere attività aventi finalità di lucro, come ad esempio l'installazione di distributori di cibi e bevande che, in ogni caso, anche se non utilizzate per scopi commerciali, sono soggette a previa autorizzazione scritta da parte del Comune di San Stino di Livenza.

6. Il concessionario inoltre si impegna:

a) ad evitare che nei locali, oggetto della concessione d'uso, si svolgano attività e manifestazioni non sportive o, comunque, non preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale ed incompatibili con la destinazione d'uso dei locali.

b) a restituire la propria funzionalità alla Palestra al termine delle esercitazioni, ivi compresa la ricollocazione degli attrezzi usati nello stesso ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;

c) a far rispettare il divieto di fumare all'interno di tutti i locali della palestra, comprese tribune e spogliatoi

d) a far in modo che gli utenti della Palestra accedano dagli ingressi stabiliti, le cui chiavi sono in possesso dei soli responsabili.

7. Chi ottiene l'uso di una o più palestre comunali deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture ed alle attrezzature, da atleti, dirigenti, spettatori, rimanendo stabilito che l'ordine, la sorveglianza e la disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti ed ogni altra attività svolta nella palestra, sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha in concessione d'uso l'impianto.

8. Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale e gli Organi Scolastici interessati, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali concessi durante il periodo di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

Art.10

1. Ogni Associazione, Società o Gruppo Sportivo, è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni danno provocato all'impianto ed alle attrezzature e segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale e, per iscritto, ogni danno all'impianto ed alle attrezzature constatato all'inizio del proprio turno di uso della palestra.

2. Le società che ricevono in uso la struttura sono responsabili del rispetto dei regolamenti e di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante la loro attività, rispondono individualmente se il danno è chiaramente attribuibile ad una sola società ovvero rispondono in solido tutte le società concessionarie qualora non si giunga all'individuazione certa di un unico responsabile.

Art.11

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento nelle ore di concessione e, pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alla palestra in qualsiasi orario.

Art.12

1. Qualora l'Associazione, Società o Gruppo Sportivo, trasgredisca al corretto uso dell'impianto e delle attrezzature o, comunque, alle disposizioni degli artt. 9 e 10, gli stessi verranno diffidati per iscritto e, in caso di recidività, incorreranno nella revoca della concessione.

2. Ai fini di una corretta applicazione delle presenti norme regolamentari, viene approvato l'allegato schema di disciplinare sub" A" al presente regolamento, che dovrà essere sottoscritto dal concessionario per espressa approvazione ed accettazione all'atto di consegna delle chiavi di accesso alle strutture.
3. Si demandano alla Giunta Comunale, eventuali adeguamenti del predetto disciplinare per esigenze di natura tecnico organizzativa e di adeguamento a mutate condizioni oggettive o a normativa sopravvenuta, riguardanti l'utilizzo degli impianti sportivi.

Art.13

1.I concessionari dovranno corrispondere, per l'uso delle Palestre Comunali una tariffa d'uso prefissata con deliberazione annuale della Giunta Comunale.
2. Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato, previa emissione di bollettini PagoPa, mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo a quello d'uso. All'atto del pagamento le associazioni, società e Gruppi Sportivi, indicheranno il tipo di attività e la tariffa applicata.
3. Qualora detti sodalizi contino più settori di attività, questi dovranno essere indicati distintamente, con le relative e distinte tariffe applicate ai sensi del presente regolamento.
4. Il mancato pagamento delle tariffe comporta senza necessità di richiamo alcuno, la facoltà di revoca della concessione al soggetto inadempiente.

Art.14

1. Alle Associazioni, Società, Gruppi sportivi che non si attengano alle disposizioni del presente regolamento, sarà revocata, temporaneamente o in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, l'autorizzazione all'uso degli impianti, previa insindacabile valutazione e decisione dell'Amministrazione comunale e fatto salvo l'obbligo al risarcimento di tutti i danni eventuali arrecati alle strutture ed al saldo di quanto dovuto su base tariffaria.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed abroga ogni precedente disposizioni assunta in materia